

Composizione delle controversie: Procedure di Conciliazione ed Arbitrali ex artt. 17 e 17 bis del C.C.N.L. per i Dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 20 settembre 1999

REGOLAMENTO

Il presente Regolamento viene emanato in conformità a quanto stabilito dagli artt.17 e 17 bis del C.C.N.L. 20 settembre 1999 del settore Terziario, Distribuzione e Servizi, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate; le norme regolamentari introdotte in questa sede sono volte a dare concreta attuazione alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione ed al Collegio Arbitrale istituiti dalle suddette norme contrattuali, disciplinando le modalità di svolgimento delle attività loro conferite.

A) Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione

Premesso che l'art. 17 del suddetto C.C.N.L. ha espressamente previsto la costituzione di una Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione, attribuendole la potestà di esperire in sede sindacale il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro insorte tra le parti, così come disciplinato dagli artt. 410 e segg. c.p.c.

Premesso che la suddetta Commissione, da costituirsi presso l'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario, è composta, ai sensi dal citato art. 17, secondo comma, da due membri, dei quali uno – in rappresentanza dei datori di lavoro – designato dall'Associazione o Unione competente per territorio, ed uno – in rappresentanza dei lavoratori – designato dalle Organizzazioni Sindacali F.I.L.C.A.M.S./C.G.I.L. – F.I.S.A.S.C.A.T./C.I.S.L. e U.I.L.T.U.C.S./U.I.L.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

1) La Commissione Paritetica di Conciliazione per la provincia di Piacenza sarà composta, in qualità di membri effettivi, dal rappresentante designato dall'Unione Commercianti di Piacenza e dal rappresentante designato dalla Confesercenti di Piacenza – i quali si alterneranno nella presenza in relazione all'Associazione Datoriale cui il datore di lavoro interessato dalla controversia risulti iscritto o abbia conferito mandato – nonchè dai tre rappresentanti designati, in ragione di uno ciascuna, dalle Organizzazioni Sindacali di Categoria F.I.L.C.A.M.S./C.G.I.L., F.I.S.A.S.C.A.T./C.I.S.L. e U.I.L.T.U.C.S./U.I.L. di Piacenza, i quali, analogamente, si alterneranno nella presenza con riferimento all'Organizzazione Sindacale cui il lavoratore interessato risulti iscritto ovvero abbia conferito mandato.

2) Dato che altresì sussiste piena e concorde volontà di tutte le suddette Associazioni Sindacali Territoriali datoriali e dei lavoratori di garantire massima efficacia all'intervento della costituenda Commissione di Conciliazione, assicurandone il normale e corretto funzionamento anche in caso di impedimento dei rappresentanti designati in qualità di membri effettivi, Unione Commercianti, Confesercenti e le predette Organizzazioni Sindacali dei lavoratori designeranno ulteriormente i rispettivi membri supplenti, determinati complessivamente nel numero di sei; dei tre membri supplenti di parte datoriale, due saranno designati da Unione Commercianti ed uno da Confesercenti, mentre ogni Organizzazione Sindacale designerà il proprio membro supplente.

3) Le Associazioni Sindacali designeranno quindi i rispettivi rappresentanti – sia effettivi che supplenti – al termine della riunione di approvazione del presente regolamento ovvero entro il successivo termine perentorio di trenta giorni, dandone comunicazione alla Segreteria del Collegio mediante lettera raccomandata a.r., sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti; nella medesima seduta verranno stabiliti gli importi, ed i relativi criteri di attribuzione, degli eventuali compensi dei membri per la partecipazione alle riunioni della Commissione.

4) La Commissione Partitica di Conciliazione funzionerà pienamente e validamente con la presenza di due membri – rappresentanti delle contrapposte Associazioni Sindacali – indipendentemente dalla qualifica di componente effettivo o supplente rivestita da uno o da entrambi.

5) La parte iscritta alle Associazioni Sindacali datoriali o dei lavoratori – ovvero che abbia espressamente conferito mandato alle Stesse – qualora intenda promuovere controversia individuale di lavoro avente per oggetto i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., potrà avvalersi, in alternativa al ricorso alla Commissione Provinciale di Conciliazione operante presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro, delle procedure conciliative introdotte dal predetto articolo 17 e regolamentate come segue.

6) La parte ricorrente, per il tramite della propria Associazione Sindacale, trasmetterà la relativa domanda – con raccomandata a.r. ovvero con raccomandata a mano in duplice copia ovvero via fax – alla Segreteria della Commissione Paritetica di Conciliazione, operante presso l'Ente Bilaterale Terziario Distribuzione e Servizi della provincia di Piacenza; in caso di raccomandata a mano, la Segreteria provvederà ad apporre data, timbro e firma per ricevuta su entrambe le copie della domanda, restituendo una copia all'istante.

7) La domanda dovrà specificare l'oggetto della controversia insorta; in particolare dovranno essere esposti, anche sinteticamente, i relativi fatti, nonché le norme legali e contrattuali o comunque le motivazioni poste a fondamento delle pretese avanzate, che saranno altresì puntualmente indicate, nonché quantificate laddove suscettibili di valutazione economica.

8) L'istanza dovrà essere sottoscritta dalla parte e da un funzionario dell'Organizzazione Sindacale cui la stessa è iscritta ovvero alla quale abbia conferito mandato.

9) In difetto degli elementi di cui al punto 7 ovvero in mancanza della sottoscrizione della parte e/o del funzionario sindacale, la Segreteria della Commissione provvederà tempestivamente, e comunque non oltre sette giorni dalla ricezione della richiesta, ad invitare per iscritto l'istante a formalizzare la richiesta con i requisiti mancanti; in caso di mancato riscontro della richiesta, non potrà essere dato impulso alla procedura di conciliazione in sede sindacale.

10) Nel caso in cui, insorta la controversia, le parti avessero già raggiunto un'intesa definitiva, potranno chiedere congiuntamente alla Segreteria della Commissione, tramite le rispettive Associazioni Sindacali, di comparire avanti all'Organo Conciliativo per formalizzare il relativo accordo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 411, terzo comma, c.p.c.; in tal caso la Segreteria provvederà immediatamente alla convocazione delle parti, anche via fax, fissando la riunione per il primo giorno utile nel calendario della Commissione Paritetica.

11) Ricevuta l'istanza di cui al punto 6 ovvero la successiva integrazione di cui al punto 9, la Segreteria della Commissione, salvo il caso specificatamente disciplinato al punto 10, provvederà tempestivamente ad inviare formale convocazione, tramite raccomandata a.r., alle parti, allegando alla convocazione destinata alla parte convenuta anche copia della domanda dell'istante; la

convocazione conterrà anche il giorno e l'ora fissati per la riunione delle parti avanti alla Commissione Paritetica di Conciliazione, che dovrà in ogni caso tenersi entro il termine di venti giorni dalla ricezione della predetta domanda da parte della Segreteria.

12) La parte convenuta potrà inviare o depositare presso la Segreteria della Commissione entro i due giorni precedenti la riunione una breve memoria relativa ai fatti oggetto della controversia ed alla disciplina legale e/o contrattuale ritenuta applicabile al caso di specie.

13) Le parti, qualora intendessero partecipare personalmente alle riunioni del Collegio, si presenteranno munite di valido documento di identità, che sarà verificato dal Presidente prima dell'inizio della riunione e potranno farsi validamente assistere da persona di fiducia, munita di valido documento di identità, della cui presenza verrà dato atto nei relativi Verbali.

14) Nel diverso caso di designazione di un rappresentante, lo Stesso dovrà essere in possesso di procura speciale conferita ai sensi di legge ed esibirà valido documento di identità; nel caso in cui la procura sia stata conferita a professionista iscritto agli Albi ovvero agli Ordini Professionali riconosciuti per legge, sarà ritenuta valida ed efficace l'autentica della sottoscrizione effettuata dal professionista medesimo, che dovrà comunque esibire alla prima riunione la tessera di riconoscimento rilasciata dall'Albo ovvero dall'Ordine di appartenenza.

15) La parte, anche se rappresentata, potrà comunque assistere alle riunioni del Collegio, previa esibizione di valido documento di identità.

16) In caso di mancata presenza di una o di entrambe le parti, la Commissione procederà immediatamente a redigere Verbale di Mancata conciliazione causa impossibilità di esperire il relativo tentativo, dando espressa menzione della parte assente; tuttavia, su richiesta della parte presente, di cui dovrà essere dato atto nel relativo Verbale di riunione, la Commissione darà mandato alla Segreteria di procedere ad una seconda convocazione della parte assente per il primo giorno utile nel calendario della Commissione.

17) Verificata l'eventuale assenza della parte anche alla seconda riunione, la Commissione procederà a redigere il Verbale di Mancata conciliazione di cui al punto precedente, senza ulteriori rinvii.

18) La Commissione Paritetica, esaminata preliminarmente la documentazione prodotta dalle parti, inviterà le medesime ovvero i loro rappresentanti ad esporre le rispettive argomentazioni; terminata la suddetta fase la Commissione verificherà, anche a parti separate, la possibilità di addivenire ad una conciliazione della lite.

19) In difetto di accordo tra le parti la Commissione potrà formulare alle stesse una propria proposta transattiva ritenuta idonea a definire la controversia.

20) Nel caso in cui, fin dalla prima riunione, le parti manifestino espressamente la volontà di addivenire ad un accordo e siano altresì definite le relative condizioni, si procederà immediatamente alla redazione del Verbale di Conciliazione, con le modalità previste al successivo punto 25; analogamente, nel caso in cui emerga oggettivamente l'impossibilità di addivenire ad un accordo fin dalla prima riunione, la Commissione procederà alla redazione del relativo Verbale di Mancata Conciliazione, in conformità a quanto previsto al successivo punto 27, nonché al punto 28 in caso di accordo solo parziale.

21) Al di fuori dei casi di cui sopra la Commissione, anche su richiesta di una o di entrambe le parti, fisserà una successiva riunione, da tenersi entro il termine massimo di quindici giorni, per consentire alle parti un approfondimento dei termini della controversia nonché di valutare compiutamente l'eventuale proposta transattiva formulata dalla Commissione stessa.

22) Verrà quindi redatto Verbale della riunione, dove si darà atto dell'aggiornamento disposto dalla Commissione, nonché dell'eventuale proposta transattiva di cui sopra.

23) Nel corso della seconda riunione la Commissione, di norma, verificherà definitivamente la sussistenza di un'intesa tra le parti ed in caso positivo verrà redatto Verbale di Conciliazione, ex art. 411, comma 3°, c.p.c.; in ogni caso, anche qualora emergesse la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e verifiche con conseguente aggiornamento a successive riunioni, il tentativo di conciliazione dovrà definitivamente esaurirsi entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la relativa richiesta di espletamento – ovvero l'integrazione di cui al punto 9 – è pervenuta alla Segreteria della Commissione Paritetica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 410 bis, 1° comma, c.p.c.

24) Decorso inutilmente il suddetto termine, il tentativo di conciliazione si dovrà considerare comunque espletato, integrandosi così la condizione di procedibilità per l'eventuale ricorso in sede giudiziale, ex art. 410 bis, ultimo comma e 412 bis, comma 1°, c.p.c.

25) Il Verbale di Accordo, premessi brevi cenni in merito all'oggetto della controversia insorta, dovrà indicare espressamente tutti i termini dell'accordo, ivi comprese le eventuali somme pattuite e le relative modalità di erogazione.

26) L'originale del Verbale sarà immediatamente depositato presso la Segreteria della Commissione Paritetica, mentre copia dello Stesso sarà di norma consegnata a ciascuna delle parti al termine della riunione; solo in caso di sopravvenute difficoltà tecniche, copia del Verbale sarà consegnato alle parti ovvero ai loro procuratori entro tre giorni dalla sottoscrizione.

27) In difetto di accordo, il relativo Verbale di mancata conciliazione sarà redatto ai sensi di quanto previsto dall'art. 412 c.p.c., con l'indicazione delle ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'intesa; in particolar modo dovrà essere specificata l'eventuale divergente interpretazione di una clausola dei Contratti collettivi di lavoro applicabili, che abbia determinato il mancato raggiungimento dell'accordo. Verrà altresì dato atto dell'eventuale proposta formulata dalla Commissione.

28) Le parti tuttavia indicheranno nel Verbale l'eventuale soluzione parziale oggetto di accordo, precisando, quando possibile, l'ammontare del credito spettante al lavoratore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 412, comma 1°, c.p.c.

29) In caso di mancato accordo o di accordo parziale, il Presidente della Commissione, prima del termine della riunione, informerà le parti della facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale, ex art. 17 bis del C.C.N.L. del Terziario, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate nella successiva parte B del presente Regolamento.

30) Qualora una delle parti intendesse manifestare immediatamente la volontà di ricorrere al predetto Collegio Arbitrale, il Presidente della Commissione ne darà atto nel relativo Verbale di riunione, che verrà quindi immediatamente trasmesso alla Segreteria del Collegio, affinché provveda agli adempimenti per la costituzione del suddetto Organo, previa comunicazione scritta dell'istante degli elementi di cui al punto 7 della successiva parte B.

31) Il Verbale, sia esso di accordo che di mancato accordo, sarà depositato a cura di una delle Associazioni Sindacali presso la competente Direzione Prov.le del Lavoro in conformità a quanto espressamente previsto da citato art. 17, comma 8°, del C.C.N.L. di Categoria; il Verbale dovrà pertanto contenere, oltre a quanto previsto, alternativamente, ai precedenti punti 26 ovvero 27 e 28, anche le indicazioni espressamente stabilite dall'art. 17, comma 8°, punti 1, 2 e 3 del C.C.N.L. del Terziario, che si riportano integralmente: 1) Il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2) La presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Prov.le del Lavoro; 3) La presenza delle parti personalmente e correttamente rappresentate.

32) La Direzione Prov.le del Lavoro – previa istanza della parte interessata, che potrà essere prodotta anche contestualmente al deposito – provvederà a depositare il Verbale di Accordo presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto, secondo le modalità previste dall'art. 411, comma 3°, c.p.c..

B) Collegio Arbitrale ex art. 17 bis

Premesso che ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della L. 11 agosto 1973, n.533 – espressamente richiamata dal suddetto art. 17 bis – il ricorso all'arbitrato irrituale, nei casi stabiliti dalla contrattazione collettiva, “deve avvenire senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria”, si ribadisce che il deferimento della controversia al presente Collegio Arbitrale potrà avvenire esclusivamente su base volontaria, mediante consenso manifestato da entrambe le parti, ex art. 412 ter, comma 1°, c.p.c; le modalità di prestazione del consenso verranno di seguito individuate, mentre la rinuncia alla procedura arbitrale potrà essere prestata – con dichiarazione scritta da recapitarsi alla Segreteria del Collegio – fino al giorno antecedente alla prima udienza del Collegio Arbitrale, ex art. 17 bis, comma 3° del citato C.C.N.L. di Categoria.

1) Il Collegio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 bis, punto 4, è composto da tre membri, dei quali uno designato dall'Associazione Datoriale – Unione Commercianti o Confesercenti – cui aderisca o abbia conferito mandato il datore di lavoro interessato dalla controversia, l'altro dall'Organizzazione Sindacale territoriale F.I.L.C.A.M.S./C.G.I.L., F.I.S.A.S.C.A.T./C.I.S.L. o U.I.L.T.U.C.S./U.I.L. cui il lavoratore aderisca ovvero abbia conferito mandato, ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato congiuntamente da entrambe, con durata dell'incarico – rinnovabile – di un anno.

2) Le predette Associazioni Sindacali designeranno di comune accordo il Presidente al termine della riunione di approvazione del presente Regolamento ovvero in una successiva riunione da tenersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla predetta riunione di approvazione del Regolamento; della relativa intesa, che avrà per oggetto anche gli eventuali compensi spettanti ai membri del Collegio ed al Presidente nonché i criteri per la loro attribuzione, verrà dato atto con Verbale di riunione, che sarà trasmesso con raccomandata a.r. o depositato presso la Segreteria del Collegio.

3) In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, le medesime Associazioni Sindacali, entro il termine ulteriore di quindici giorni da quello previsto al punto precedente, concorderanno una lista di nomi in numero non superiore a sei, tra i quali verrà sorteggiato il Presidente; al termine della riunione di designazione dei suddetti nominativi, si procederà al sorteggio del Presidente mediante inserimento delle corrispondenti sei schede in apposita urna e successiva estrazione di una

scheda da parte di un rappresentante delle predette Associazioni, congiuntamente incaricato dagli altri partecipanti alla riunione.

4) Delle suddette operazioni verrà redatto verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti, che sarà depositato presso la Segreteria del Collegio.

5) Nel caso in cui le predette Associazioni non raggiungessero accordo in merito alla formazione della lista dei nominativi, le Medesime, congiuntamente o disgiuntamente, avanzeranno istanza al Presidente del Tribunale di Piacenza affinché provveda alla designazione, ex art. 17 bis, comma 6°.

6) Entro il termine del mandato annuale del Presidente del Collegio, i rappresentanti delle Associazioni Sindacali Provinciali si riuniranno, secondo le procedure di cui ai punti precedenti, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Presidente, ferma restando la possibilità di rinnovare l'incarico al Presidente uscente – qualora sia stato designato di comune accordo – ex articolo 17 bis, comma 7°.

7) L'istanza della parte che intende ricorrere al Collegio Arbitrale – da inviarsi alla Segreteria dello Stesso nonché alla controparte tramite raccomandata a.r. ovvero tramite raccomandata a mano entro trenta giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione – dovrà specificare l'oggetto della controversia insorta; in particolare dovranno essere esposti, anche sinteticamente, i relativi fatti, nonché le norme legali e contrattuali o comunque le motivazioni poste a fondamento delle pretese avanzate, che saranno altresì puntualmente indicate, nonché quantificate laddove suscettibili di valutazione economica.

8) La parte potrà altresì chiedere espressamente che il giudizio arbitrale venga pronunciato nel rispetto delle norme inderogabili dei contratti collettivi di lavoro di categoria, escludendo così la che la decisione avvenga nella sola osservanza delle norme di legge.

9) Verrà inoltre allegato il Verbale di Mancata Conciliazione, che dovrà contenere l'indicazione delle ragioni del mancato accordo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 412 c.p.c. e dal punto 27 – Parte A – del presente Regolamento in tema di Costituzione della Commissione paritetica di Conciliazione.

10) L'istanza dovrà essere sottoscritta dalla parte e da un funzionario dell'Organizzazione Sindacale cui la stessa è iscritta ovvero alla quale abbia conferito mandato e conterrà altresì il nominativo del membro designato a far parte del Collegio, in modo da consentirne la valida costituzione.

11) In difetto della sottoscrizione della parte o del funzionario sindacale, nonché dell'indicazione dell'arbitro designato, la Segreteria del Collegio provvederà tempestivamente, e comunque non oltre sette giorni dalla ricezione della richiesta, ad invitare per iscritto l'istante a formalizzare la richiesta con gli elementi mancanti; in difetto non potrà essere dato impulso alla procedura di costituzione del Collegio Arbitrale.

12) La parte nei cui confronti è stata prodotta l'istanza di ricorso al Collegio Arbitrale dovrà far pervenire la propria adesione alla Segreteria del Collegio entro 15 giorni dalla ricezione della relativa lettera di richiesta; in caso di riscontro negativo, il Presidente dichiarerà improcedibile la costituzione del Collegio Arbitrale e la Segreteria ne darà tempestiva comunicazione, con raccomanda a.r., ad entrambe le parti, che rimarranno quindi libere di esperire eventuali altre azioni.

13) Il suddetto termine di quindici giorni, previsto dal punto 3 dell'art. 17 bis per l'adesione al Collegio della parte convenuta, è da intendersi quale termine ordinatorio e non preteritorio; pertanto,

decorso inutilmente tale periodo, la Segreteria del Collegio, mediante raccomandata a.r., provvederà a sollecitare la parte convenuta a dare riscontro alla richiesta, inviandone altresì copia per conoscenza alla parte istante.

14) Trascorso inutilmente l'ulteriore periodo di quindici giorni, la procedura di costituzione del Collegio Arbitrale dovrà intendersi esaurita per mancata accettazione della parte convenuta; la Segreteria del Collegio ne darà immediata comunicazione, con raccomandata a.r., ad entrambe le parti, che saranno quindi libere di esperire ogni ulteriore azione.

15) La comunicazione di adesione dovrà contenere anche il nominativo del membro designato a far parte del Collegio; è facoltà della parte convenuta produrre memoria difensiva in merito a quanto esposto da parte ricorrente con la domanda di cui al precedente punto 7.

16) La suddetta comunicazione dovrà altresì esprimere assenso o dissenso in merito all'eventuale richiesta della parte istante che il lodo venga pronunciato nel rispetto delle norme inderogabili poste dai contratti collettivi di categoria, così come previsto al precedente punto 8.

17) In caso di mancato riscontro su tale ultimo punto, la Segreteria del Collegio inviterà immediatamente con raccomandata a.r. la parte convenuta ad esprimere assenso o dissenso su tale richiesta, con l'espressa avvertenza che, in mancanza di riscontro nei successivi sette giorni, la richiesta della parte istante dovrà intendersi accolta.

18) Qualora la parte convenuta esprimesse dissenso in merito alla richiesta del rispetto delle norme inderogabili poste dalla contrattazione collettiva, la Segreteria ne darà immediata comunicazione con raccomandata a.r. alla parte istante.

19) Tale ultima, nei sette giorni successivi alla ricezione, dovrà esprimere rinuncia alla sua precedente domanda limitatamente alle modalità del giudizio arbitrale ovvero confermare la richiesta di pronuncia del lodo nel rispetto delle norme inderogabili della contrattazione collettiva; in tale ultimo caso la Segreteria ne darà comunicazione al Presidente, il quale dichiarerà l'impossibilità di ricorrere alla procedura arbitrale causa mancato accordo delle parti sulle modalità di pronuncia del Lodo Arbitrale.

20) La pronuncia del Presidente verrà comunicata tempestivamente alle parti dalla Segreteria del Collegio con raccomandata a.r., con l'espresso avviso che, decorsi inutilmente sette giorni senza che una delle parti abbia formalmente revocato la propria posizione in merito alle modalità della pronuncia arbitrale, la procedura Arbitrale verrà definitivamente archiviata.

21) Decorsi ulteriori sette giorni senza che nessuna delle parti abbia comunicato formalmente alla Segreteria del Collegio l'eventuale revoca della propria posizione in merito, ciascuna delle parti potrà agire liberamente in giudizio; in caso invece di adesione alla posizione della controparte, la Segreteria del Collegio darà corso alla normale procedura di costituzione del Collegio, disciplinata ai punti successivi.

22) In caso di accettazione della procedura arbitrale, la Segreteria ne darà immediato avviso al Presidente, che provvederà a fissare entro il termine di 15 giorni la prima riunione del Collegio, ex art. 17 bis, dandone tempestiva comunicazione scritta, tramite la Segreteria, alle parti ed ai membri del Collegio.

23) Le parti, qualora intendessero partecipare personalmente alle riunioni del Collegio, si presenteranno munite di valido documento di identità, che sarà verificato dal Presidente prima

dell'inizio della riunione e potranno farsi assistere da persona di fiducia, munita di valido documento di identità, della cui presenza verrà dato atto nei relativi Verbali.

24) Nel diverso caso di designazione di un rappresentante, lo Stesso dovrà essere in possesso di procura speciale conferita ai sensi di legge ed esibirà valido documento di identità; nel caso in cui la procura sia stata conferita a professionista iscritto agli Albi ovvero agli Ordini Professionali riconosciuti per legge, sarà ritenuta valida ed efficace l'autentica della sottoscrizione effettuata dal professionista medesimo, che dovrà comunque esibire alla prima riunione la tessera di riconoscimento rilasciata dall'Albo ovvero dall'Ordine di appartenenza.

25) La parte, anche se rappresentata, potrà comunque assistere alle riunioni del Collegio, previa esibizione di valido documento di identità.

26) Nel corso della prima riunione il Collegio potrà esperire, se ritenuto necessario, tentativo di conciliazione della controversia, formulando eventualmente una proposta transattiva; il tentativo di conciliazione dovrà essere obbligatoriamente svolto a seguito di richiesta anche di una sola parte.

27) In caso di accettazione della proposta o comunque qualora venisse raggiunta un'intesa in merito alla controversia insorta, le parti sottoscriveranno apposito verbale di Accordo in sede sindacale, ex art. 411, comma 3°, c.p.c.; il Verbale sarà altresì sottoscritto dai tre componenti il Collegio in qualità di Conciliatori e successivamente depositato presso la competente Direzione Prov.le del Lavoro di Piacenza.

28) Nel verbale di Conciliazione il Presidente darà formalmente atto dell'esaurimento della procedura.

29) Qualora il tentativo di conciliazione sortisse esito negativo, ne verrà dato atto nel Verbale di riunione, unitamente all'indicazione dell'eventuale proposta formulata dal Collegio; verrà altresì verbalizzata l'eventuale divergente interpretazione di una clausola dei Contratti collettivi di lavoro applicabili, che abbia determinato il mancato raggiungimento dell'accordo.

30) Nel corso della prima riunione il Collegio, esaminata la documentazione prodotta delle parti, deciderà, anche a maggioranza, se procedere alla fase istruttoria; in caso positivo verrà svolta tutta o parte dell'attività prevista al punto 8 dell'articolo 17 bis:

- a) interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
- b) documenti, autorizzazione al deposito di memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
- c) eventuali ulteriori elementi istruttori,

con le modalità e nei limiti decisi dal Collegio, anche a maggioranza, dei quali dovrà essere dato espressamente atto nel relativo verbale.

30 bis) Nel caso in cui le parti, ai sensi di quanto previsto ai punti precedenti, abbiano convenuto che il lodo debba essere pronunziato secondo le norme inderogabili previste dalla contrattazione collettiva ed il mancato accordo, in sede di conciliazione di cui al punto 27 della parte A o del punto 29 della presente parte B, sia dipeso da una divergente interpretazione di una delle suddette norme contrattuali, il Presidente del Collegio sospenderà il procedimento, provvedendo, entro quindici giorni, alla convocazione delle parti stipulanti affinché si pronuncino congiuntamente sulla questione, dandone l'interpretazione autentica.

30 ter) Le parti stipulanti si pronunceranno congiuntamente entro i quindici giorni successivi alla riunione; in caso di mancato pronunciamento, il Collegio deciderà autonomamente, provvedendo ad inviare copia del Lodo Arbitrale alle medesime parti firmatarie.

30 quater) La presente procedura verrà espletata anche quando, indipendentemente dalle posizioni delle parti, lo stesso Collegio, a maggioranza, ritenga che la decisione dipenda, anche parzialmente, dall'interpretazione autentica di una delle suddette clausole, dandone espressamente atto, con le relative motivazioni, nel Verbale di riunione.

31) Gli adempimenti amministrativi propedeutici allo svolgimento dell'attività istruttoria, nonché gli eventuali adempimenti in tema di convocazione delle parti firmatarie dei contratti collettivi, saranno svolti dalla Segreteria del Collegio su incarico del Presidente.

32) Il Collegio fisserà un termine non superiore ad 8 giorni per l'eventuale deposito di documenti e memorie ed un termine non superiore a 15 giorni per lo svolgimento della riunione dedicata all'istruttoria; nel corso di tale riunione si darà corso alle attività oggetto della decisione arbitrare di cui al precedente punto 30, ove non svolte nel corso della prima seduta del Collegio.

33) Terminata la suddetta riunione il Collegio, qualora abbia esaurito l'attività istruttoria precedentemente disposta, fisserà la data della successiva seduta, da tenersi entro i successivi quindici giorni, mentre assegnerà un termine non superiore ad 8 giorni per il deposito di eventuali memorie e repliche.

34) Nell'ambito della riunione così disposta il Collegio, esaminata la documentazione prodotta, inviterà le parti ovvero i loro procuratori ad una breve discussione; esaurita la suddetta fase, i membri del Collegio discuteranno la controversia per poi adottare, anche a maggioranza, la decisione, conferendo al Presidente mandato a redigere il Lodo Arbitrale in conformità alla suddetta decisione.

35) Il Collegio tuttavia, in deroga a quanto previsto al precedente punto 33, al termine della riunione dedicata all'istruttoria ovvero, in difetto di istruttoria, al termine della prima riunione, potrà proporre alle parti ovvero ai loro procuratori di discutere immediatamente la controversia, che presteranno quindi espressa rinuncia alla produzione di ulteriori memorie o repliche; in caso di accordo di entrambe le parti, che dovrà risultare dal verbale di riunione, verrà dato corso alla discussione.

36) Il Lodo Arbitrale, premessi brevemente i fatti e le argomentazioni esposti dalle parti, dovrà evidenziare l'iter logico giuridico seguito dagli Arbitri per la pronuncia della decisione, con particolare riferimento alla valutazione dei fatti oggetto di controversia – ed al loro preventivo accertamento nell'eventuale attività istruttoria svolta – nonché alle motivazioni che hanno determinato la decisione medesima, indicando le norme di legge applicate; qualora il Lodo, su richiesta delle parti, sia stato pronunciato in osservanza delle norme dei contratti collettivi, verranno altresì citate le norme contrattuali applicate.

37) Qualora il Lodo Arbitrale venisse pronunciato a maggioranza, verrà dato atto anche della posizione espressa dall'Arbitro dissenziente.

38) Il Lodo Arbitrale, ove possibile, verrà redatto nella stessa riunione in cui è avvenuta la discussione; ove ciò non fosse possibile, sarà redatto, di norma, entro i sette giorni successivi.

39) Il Lodo Arbitrale dovrà comunque essere pronunciato e redatto nel complessivo termine di 45 giorni dalla prima riunione del Collegio, “salva la facoltà del Presidente”, ex art. 17 bis, comma 8°, di “disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura”, che dovranno essere espressamente menzionate nel relativo Verbale di riunione.

40) Entro il predetto termine di 45 giorni – eventualmente prorogato nei citati limiti ed in presenza delle suddette condizioni – il Lodo Arbitrale così redatto sarà depositato in originale dal Presidente presso la Segreteria del Collegio, che provvederà a formarne sei copie conformi; l'originale ed una copia rimarranno depositate presso la Segreteria del Collegio, mentre una copia conforme verrà trasmessa con raccomandata a.r. a ciascuna delle parti ovvero, se rappresentate, ai rispettivi procuratori.

41) Le rimanenti tre copie verranno consegnate al Presidente ed ai due arbitri componenti del Collegio.

42) Il Lodo Arbitrale potrà essere impugnato con ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione del lodo, avanti al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, della circoscrizione in cui è la sede dell'arbitrato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 412 quater c.p.c.; l'impugnazione è ammessa anche in caso di violazione delle norme inderogabili della contrattazione collettiva qualora le parti ne abbiano convenuto l'osservanza ai sensi di quanto disposto ai precedenti punti 8, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della Parte B del presente Regolamento.

43) Trascorso il termine di trenta giorni senza che una delle parti abbia provveduto all'impugnazione del lodo ovvero qualora il ricorso di cui al punto precedente sia stato respinto dal Tribunale, il lodo verrà depositato dalla Segreteria del Collegio nella cancelleria del Tribunale; il Giudice del lavoro, su istanza della parte interessata, lo dichiarerà esecutivo con decreto, ex art. 412 quater c.p.c., comma 2°.

44) Il presente Regolamento – composto dalle suddette parti A e B – decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata biennale, intendendosi tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga disdetta da una delle parti firmatarie, da comunicarsi con raccomandata a.r. a tutte le altre parti firmatarie almeno tre mesi prima della scadenza.

45) Su richiesta di una delle parti firmatarie, le parti tutte si incontreranno, entro un anno dalla presente sottoscrizione, al fine di procedere ad eventuali modifiche del regolamento, anche in virtù di quanto emerso a seguito dell'operatività della Commissione di Conciliazione e del Collegio Arbitrale.